

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2020, n. 20-1795

Legge regionale 5/2018, articolo 8, comma 4 bis. Disposizioni di prima attuazione per la presentazione da parte di ATC e CA dell'istanza di deroga al divieto di immissioni di fauna selvatica sul territorio di competenza.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) e in particolare, l'articolo 5, comma 1, dispone che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in ordine alle lettere g), h) e l) con proprio regolamento disciplina, tra l'altro, i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R. È stato emanato il Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;

l'art. 8 comma 4 della l.r. 5/2018 prevede tra l'altro che: "I Comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. È vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale";

l'art. 19 della l.r. 15/2020 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato." ha aggiunto all'articolo 8 comma 4 della l.r. 5/2018 un ulteriore comma *4bis* che prevede: *I comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti".*

Preso atto che, come da documentazione agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, i Presidenti degli ATC e dei CA di seguito indicati, hanno richiesto di poter immettere fauna selvatica nei territori di competenza usufruendo della deroga al divieto di immissione di fauna selvatica dal 31 luglio, per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali di cui al nuovo comma 4bis sopra richiamato:

ATC AL 3; ATC CN2; ATC CN3; ATC CN 4; ATC NO1; ATC NO2; ATC TO1-TO2; ATC VC1-VC2; CA CN1-CN2; CA CN3; ATC VC 2; CA TO4-TO5 ; CA VCO1.

Dato atto che risulta necessario dettare i criteri cui gli Organismi di gestione faunistico-venatoria devono attenersi nel presentare le istanze di cui al suddetto comma 4bis, in particolare prevedendo di disciplinare l'individuazione dei termini per la presentazione delle istanze e la definizione dei contenuti tecnici essenziali e del conseguente piano d'intervento, occorrenti per riscontrare le motivate esigenze ambientali, territoriali e faunistico-gestionali che giustificano il ricorso alla deroga in questione.

Ritenuto, pertanto, di stabilire quali disposizioni di prima attuazione e per le finalità di cui al comma 4bis dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018:

che le immissioni di fauna selvatica, in deroga al divieto di cui al comma 4, sono quelle di seguito elencate:

- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;
- specie lepre (*Lepus europæus*): esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali;

- specie starna (*Perdix perdix*): esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

che tali immissioni sono consentite fino al 15 settembre 2020, eccetto che per la specie fagiano (*Phasianus colchicus*), il cui termine ultimo per il rilascio è entro e non oltre il 30 settembre 2020;

che tali immissioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R;

di approvare i criteri, di cui all'allegato A, alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, per la presentazione delle istanze, di cui suddetto comma 4bis, da parte degli Organismi di gestione faunistico-venatoria.

Ritenuto di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la verifica di congruità tra le istanze sopra richiamate ed i criteri approvati con la presente deliberazione, al fine di provvedere a richiederne le necessarie integrazioni.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di stabilire, quali disposizioni di prima attuazione e per le finalità di cui al comma 4bis dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018:

- che le immissioni di fauna selvatica, in deroga al divieto di cui al comma 4, sono quelle di seguito elencate:

- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

- specie lepre (*Lepus europæus*): esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali;

- specie starna (*Perdix perdix*): esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

- che tali immissioni sono consentite fino al 15 settembre 2020, eccetto che per la specie fagiano (*Phasianus colchicus*), il cui termine ultimo per il rilascio è entro e non oltre il 30 settembre 2020;

- che tali immissioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R;

- di approvare i criteri, di cui all'allegato A, alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, per la presentazione delle istanze, di cui suddetto comma 4bis, da parte degli Organismi di gestione faunistico-venatoria;

- di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la verifica di congruità tra le istanze sopra richiamate ed i criteri approvati con la presente deliberazione, al fine di provvedere a richiederne le necessarie integrazioni.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

LEGGE REGIONALE 5/2018, ARTICOLO 8, COMMA 4 BIS. DISPOSIZIONI DI PRIMA ATTUAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DI ATC E CA DELL'ISTANZA DI DEROGA AL DIVIETO DI IMMISSIONI DI FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO DI COMPETENZA

1. Gli Ambiti territoriali di caccia ed i Comprensori alpini possono presentare al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis della l.r. 5/2018, così come modificato dall'art. 19 della l.r. n. 15/2020, istanza di deroga al divieto di immissioni di fauna selvatica sul territorio di competenza da rilasciare comunque entro e non oltre il termine **del 15 settembre 2020** per le specie di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie lepore (Lepus europæus): esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali;

- specie starna (Perdix perdix): esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

Per la specie fagiano (Phasianus colchicus): esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m., il termine ultimo per il rilascio è fissato entro e non oltre il **30 settembre 2020**.

La deroga al divieto di immissioni di fauna selvatica ha carattere di eccezionalità e non prevedibilità.

2. L'istanza anzidetta deve pervenire al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo **entro la data del 04 agosto 2020**. Un eventuale secondo elenco di istanze, pervenute **entro la data del 21 agosto 2020**, potrà essere oggetto di approvazione con successivo provvedimento.

3. L'istanza deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- scheda di sintesi dell'istanza di deroga delle immissioni compilata in formato *word* e riportante i seguenti dati: specie, età, sesso, quantità, motivazioni e descrizione delle aree in cui verranno effettuare le immissioni.
- relazione tecnica da cui si rilevino le motivate esigenze ambientali, territoriali e faunistico-gestionali che giustificano la richiesta di deroga e precisano nel contempo se la stessa è richiesta per le immissioni complessivamente pianificate nell'anno ovvero per un'integrazione delle medesime già avvenute entro il termine del 30 luglio.